

IL GIUDICE

letti gli atti del procedimento penale n. 2822/99 R.G.N.R. e 6392/08 R.G.I.P.;
decidendo sulle richieste ed eccezioni di cui a verbale, relativamente alle costituzioni di parte civile diverse da quelle già ammesse all'udienza del 20.04.2009;
sentite le parti;
lette le varie memorie difensive prodotte;

OSSERVA

quanto segue.

Quanto alle costituzioni di parte civile degli eredi dei lavoratori deceduti, in relazione alle quali è stata avanzata richiesta di esclusione a motivo della già intervenuta sottoscrizione di atto di transazione (o per motivi affini), rileva il Giudicante che criterio dirimente è quello del tenore dell'atto di transazione medesimo, trattandosi cioè di verificare, caso per caso, se in base al suo contenuto e alle espressioni adoperate, esso debba intendersi preclusivo di qualsiasi futura azione civile (e quindi anche della costituzione di parte civile in questa sede) ovvero esclusivamente come rinuncia ad ulteriori azioni relative a diritti nascenti dal rapporto di lavoro di cui era parte il *de cuius*.

In altri termini, ove l'atto di transazione contenga espressioni che, per il loro tenore onnicomprensivo, facciano riferimento esplicito o implicito alla rinuncia anche ad esercitare diritti ed azioni *iure proprio* (ivi compresi dunque anche quelli relativi ai danni derivanti da reato), la costituzione di parte civile non potrà essere ammessa in questa sede; non così invece allorquando vi sia stata una espressa delimitazione della rinuncia alle azioni e ai diritti nascenti dal cessato rapporto di lavoro col defunto, o comunque allorquando non vi sia una onnicomprensiva dizione quale quella di cui sopra.

Ad esempio, per venire ai casi concreti, quanto alla costituzione di parte civile di QUARATO Francesca, CAMERINO Maria Maddalena, CAMERINO Arturo e CAMERINO Stefano (quali **eredi di CAMERINO Ettore**), va rilevato che i predetti, nel verbale di conciliazione redatto dinanzi al Giudice del lavoro in data 06.10.2004 (successivamente al decesso del loro congiunto), non avevano soltanto rinunciato "*ad ogni diritto e azione fatti valere nei confronti della Società convenuta con il ricorso introduttivo del giudizio sopra indicato*" e "*ad ogni diritto e/o azione relativa o riconducibile al cessato rapporto di lavoro del loro dante causa per qualsivoglia titolo o causa, anche se qui non enunciato e anche se mai prima d'ora fatto valere*", ma anche "*a qualunque proprio diritto*"; e quindi anche alle azioni relative al danno morale, esistenziale o economico sofferto *iure proprio* a causa della perdita del congiunto.

Analoghe considerazioni vanno poi svolte per quanto attiene alle seguenti parti civili:

CAPPUCCI Maria Domenica, CAPOZZA Ciro, CAPOZZA Graziella, CAPOZZA Simona, CAPOZZA Antonella (quali **eredi di CAPOZZA Francesco**);

RUGGIERI Cosima, GIGANTE Irene, GIGANTE Vincenza e GIGANTE Nicola (quali **eredi di GIGANTE Angelo**);

STEFANELLI Liliana, IMPERATORE Giuseppe, IMPERATORE Angela e IMPERATORE Gaetano (quali **eredi di IMPERATORE Nunzio**);

PAGANO Antonietta, MAGALETTI Giuseppe, MAGALETTI Giovanna, MAGALETTI Silvana e MAGALETTI Ada (quali **eredi di MAGALETTI Leonardo**);

MUOLO Giuseppina, SIMONELLI Augusto Giulio e SIMONELLI Anna (quali **eredi di SIMONELLI Domenico**);

anche in questi casi, infatti, gli atti di transazione contenuti nei rispettivi verbali di conciliazione redatti dinanzi al Giudice del lavoro contengono non soltanto la chiara rinuncia a far valere qualunque diritto e azione discendenti dal cessato rapporto di lavoro col *de cuius*, ma anche la rinuncia a far valere diritti ed azioni da esercitare in proprio, a qualunque titolo (e dunque anche con riferimento ai danni da fatti costituenti reato), mediante l'uso delle espressioni di rinuncia del tipo "*a qualunque loro diritto*" (riferito agli eredi sottoscrittenti) ovvero "*a qualunque proprio diritto*".

L'ampiezza di tale locuzione pare dunque idonea a ricomprendere ogni azione civile risarcitoria per danni conseguenti a fatti accaduti durante il rapporto di lavoro, e quindi sia per danni da far valere *iure hereditatis* sia per quelli da far valere *iure proprio* e, in particolare, per qualunque tipo di danno, morale o patrimoniale, connesso a fatti costituenti reato commessi in costanza del rapporto di lavoro col rispettivo congiunto.

Né vale osservare che le suddette transazioni risultano concluse con la società, controparte nei giudizi dinanzi al giudice del lavoro ("FINTECNA S.p.a.", incorporante la "IRITECNA S.p.a.", a sua volta incorporante la "ILVA S.p.a.", a sua volta incorporante la "ITALSIDER S.p.a.") e non quindi con gli attuali imputati *uti singuli*; è infatti del tutto evidente che, proprio per il tenore ampio ed omnicomprendivo di quelle dizioni, e poiché evidentemente la persona giuridica non può commettere reati penali (quantomeno personalmente, tanto è vero che la legge n. 231 dell'08.06.2001 è significativamente rubricata "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*") dai quali derivi in capo alle pp.oo. un diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali o morali, il riferimento alla rinuncia "*a qualunque proprio diritto*" deve intendersi come esteso anche alla rinuncia ai diritti risarcitori derivanti da eventuali reati commessi in costanza di rapporto di lavoro subordinato, da coloro che agivano in forza del rapporto organico che li legava alla persona giuridica e datore di lavoro, nelle loro qualità di dirigenti, responsabili, addetti alla sicurezza dello stabilimento, etc..

A diverse conclusioni deve invece addivenirsi per quanto attiene alla costituzione di parte civile di ATTOLINO Giuseppina, PIGNATALE Antonio, PIGNATALE Massimiliano, PIGNATALE Ester, PIGNATALE Grazia (quali **eredi di PIGNATALE Vincenzo**); in questo caso infatti l'atto di transazione non contiene una simile, omnicomprendiva dizione, ma soltanto la dichiarazione esplicita di rinuncia "*ad ogni diritto e/o azione relativa o riconducibile al cessato rapporto di lavoro del loro dante causa per qualsivoglia titolo o causa, anche se qui non enunciato e anche se mai prima d'ora fatto valere*", senza però alcun'altra specificazione o aggiunta.

Altrettanto dicasi per la costituzione di parte civile di SINISI Giovanna, STASI Marianna, STASI Cosimo e STASI Damiano Antonio (quali **eredi di STASI Angelo**): nell'atto di transazione da essi sottoscritto costoro infatti dichiararono espressamente di rinunciare "*ad ogni diritto ed azione fatti valere nei confronti delle società convenute con il ricorso introduttivo del giudizio sopra indicato*"; aggiungendo di non aver "*null'altro a pretendere dalle società convenute, chiamate o intervenute nel presente giudizio, in relazione ai fatti ed alle pretese in esso dedotti o deducibili*", e dichiarando infine di "*essere stati soddisfatti in ordine ad ogni domanda proposta o proponibile per il titolo dedotto in giudizio*", pertanto dichiarando di rinunciare "*al diritto, alla azione ed agli atti del giudizio*"; ma senza alcun'altra specificazione o aggiunta riferita ai diritti ed alle azioni esercitabili anche *iure proprio* ed anche in relazione a fatti costituenti reato.

Le costituzioni di parte civile da ultimo citate restano dunque, a differenza delle altre, pienamente ammissibili, quantomeno - ed a tutto voler concedere - in relazione al ristoro del danno morale da reato, sofferto *iure proprio* dai soggetti agenti in giudizio.

Per quanto concerne infine le ulteriori costituzione di parte civile degli eredi dei lavoratori deceduti, diverse da quelle già ammesse all'udienza del 20.04.2009, va osservato:

quanto alle costituzioni di parte civile di LODESERTO Rosa, CARRIERI Federico e CARRIERI Antonio (quali **eredi di CARRIERI Francesco**), nonché di MASSARO Vincenza, NITTO Angelo, NITTO Michele e NITTO Rosa Maria Rita (quali **eredi di NITTO Francesco**), nonché di BUCCOLIERO Grazia, TALLILLI Aloisio, TALLILLI Antonio, TALLILLI Pietro e TALLILLI Cosimo (quali **eredi di TALLILLI Eduardo**), che da parte della Difesa degli imputati non è stato prodotto alcun atto di transazione, sicché tali costituzioni restano pienamente ammissibili;

quanto alla costituzione di parte civile di GIANNATTASIO Vanda, LA NEVE Antonietta e LA NEVE Pietro (quali **eredi di LA NEVE Armando**), che da parte della Difesa degli imputati non è stato prodotto alcun atto di transazione, ma esclusivamente copia di un elenco riportante i sinistri definiti dalla compagnia di assicurazione (fra i quali figura anche quello relativo al decesso del LA NEVE Armando, ma con la sola indicazione della cifra liquidata, e senza alcuna ulteriore specificazione), sicché anche la suddetta costituzione resta pienamente ammissibile.

Venendo invece alle costituzioni di parte civile dei sindacati "FIOM-CGIL" di Taranto e della "UIL" di Taranto, ritiene il Giudicante che le stesse siano pienamente ammissibili.

Ed invero, la contraria giurisprudenza locale e nazionale addotta dalla Difesa degli imputati da un canto non appare pertinente rispetto al caso di specie (vista l'assoluta peculiarità di quest'ultimo), dall'altro appare comunque non condivisibile.

Sotto il primo profilo, inconferente e comunque non decisivo appare infatti il richiamo ad ordinanza emessa da altro GUP di questo Tribunale in data 30.10.2008 nell'ambito di altro procedimento, e ciò per varie ragioni: perché in quel caso si giudicava di un singolo omicidio colposo (e non di ben ventotto decessi come nel caso di specie); perché in quel caso la decisione di esclusione della "FIOM-CGIL" venne motivata con peculiari considerazioni legate alla non compiuta o comunque insufficiente specificazione delle ragioni che giustificavano la domanda in quel particolare processo; in ogni caso, perché quella ordinanza non appare a questo Giudice condivisibile nella misura in cui introduce, ai fini dell'ammissibilità della costituzione di parte civile del sindacato in casi consimili, un requisito ulteriore - costituito dalla previa verifica "*del concreto impegno profuso dall'organismo medesimo in quell'ambiente di lavoro e con specifico riguardo alle norme antinfortunistiche che si assumono violate*" e quindi dalla verifica che il sindacato che intenda costituirsi parte civile abbia effettivamente esercitato "*attività volta all'applicazione delle suddette norme a garanzia di condizioni di lavoro improntate a sicurezza*" - che, per un verso, non risulta mai enunciato in alcuna altra pronuncia di merito o di legittimità, e che, per altro verso, attiene semmai (a tutto voler concedere) ad un momento successivo del giudizio e in particolare alla verifica della effettiva fondatezza della domanda civile, ma che non può essere preso in considerazione nella fase assolutamente preliminare della costituzione in giudizio, onde dedurne l'insussistenza della *legittimatio ad causam* del sindacato.

Parimenti non appropriato, e comunque non condivisibile, specie rispetto alla assoluta peculiarità del caso di specie, risulta poi il richiamo a quegli arresti giurisprudenziali (Cass. 12738/2008, 10048/1993) che hanno ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile del sindacato a condizione che il lavoratore interessato o i lavoratori interessati, parte del processo, fossero fra gli iscritti al sindacato medesimo.

In verità, la più recente fra le pronunce citate - a leggerne bene ed integralmente la motivazione - contiene sul punto un mero *obiter dictum*, e non pare prendere *ex professo* specifica posizione al riguardo, limitandosi a richiamare la più risalente pronuncia n. 10048 del 16.07.1993, che, a sua volta, aveva affermato che "*Poiché l'art. 9 l. 20 maggio 1970 n. 300 - Statuto dei lavoratori - tutela la salute ed integrità fisica degli stessi, riconoscendo loro il diritto, mediante proprie rappresentanze, di controllare l'applicazione delle norme per la*

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità, tale rappresentanza è generalmente svolta dalle organizzazioni sindacali cui i lavoratori aderiscano, comportando l'adesione anche il mandato a rappresentarli per l'esercizio dei loro diritti. La legittimazione dei sindacati a costituirsi parte civile in caso di violazione delle suddette norme presuppone, pertanto, che i lavoratori interessati siano ad essi iscritti”.

Orbene, a modesto parere del Giudicante, tale opzione interpretativa, in primo luogo, soffre del medesimo vizio logico-concettuale già evidenziato con riguardo alla pronuncia locale sopra citata, richiedendo cioè, già nella fase introduttiva e preliminare della costituzione in giudizio del sindacato, la prova di un elemento il cui accertamento sembra invece dover essere demandato e rimandato alla fase di merito del giudizio e al momento della verifica della effettiva fondatezza della domanda civile proposta dall'associazione sindacale.

Ma, a tutto voler concedere, non pare allo scrivente che il suddetto principio (richiamato peraltro dalla più recente pronuncia n. 12738/2008 in un caso concreto totalmente diverso e particolare, relativo a molestie sessuali sul luogo di lavoro nei confronti di una *singola* dipendente) possa trovare sempre e comunque applicazione, anche in fattispecie concrete del tutto peculiari come quella qui giudicata.

Non bisogna dimenticare, infatti, che nel caso di specie, come già evidenziato, la contestazione attiene a ben ventotto ipotesi di omicidio colposo nello stabilimento siderurgico di Taranto (e due ipotesi di lesioni colpose per malattia professionale), dunque ad una vicenda concreta dai contorni ben più ampi ed assolutamente particolare, in cui la legittimazione delle citate organizzazioni sindacali a costituirsi parte civile appare del tutto evidente, non soltanto perché fra gli scopi statutari della FIOM-CGIL e della UIL rientra la tutela del diritto dei lavoratori alla salute e alla sicurezza e il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori (in applicazione del disposto dell'art. 9 dello Statuto dei Lavoratori), e non soltanto per il danno strettamente patrimoniale legato alla perdita dei contributi dei lavoratori deceduti ed iscritti a tali sindacati (ciò che potrà essere poi essere oggetto di prova nel prosieguo del procedimento), ma anche, su un piano più generale, per il “danno alla personalità” dell'ente esponenziale, consistente nel nocimento al prestigio e all'efficacia dell'agire delle organizzazioni sindacali predette, che le stesse ben possono aver sofferto (*iure proprio*) a fronte di un così vasto fenomeno di ripetuti decessi per patologie riconducibili (quantomeno secondo l'impostazione accusatoria) al mancato rispetto delle necessarie condizioni di salubrità e sicurezza sui luoghi di lavoro, all'interno dello stabilimento siderurgico.

In altri termini, è quantomeno assolutamente plausibile e logico che un fenomeno così vasto e prolungato nel tempo possa aver cagionato (beninteso ove compiutamente provato nel prosieguo del procedimento) una progressiva e diffusa sfiducia dei lavoratori nell'agire delle organizzazioni sindacali, compromettendo nuove e potenziali adesioni (il che, si badi, è suscettibile di connotare il danno anche in termini strettamente patrimoniali, anche se non quantificabili con precisione) e comunque, più in generale, la credibilità e il prestigio e dunque, in ultima analisi, l'efficacia dell'operato dei sindacati.

Si tratta, come detto, di un danno sofferto dalle organizzazioni sindacali *iure proprio* e che (come esattamente e condivisibilmente ritenuto da altra pronuncia di merito di questo stesso tribunale: v. sentenza n. 408/07, proc. RIVA Emilio + 5, in allegato all'atto di costituzione di parte civile della UIL Taranto), coinvolgendo un diritto della personalità dell'ente o comunque un bene immateriale dello stesso, risulta del tutto peculiare ed essenzialmente non patrimoniale, tanto da poter essere liquidato in via tendenzialmente equitativa; ma ciò non toglie che si tratti di un danno risarcibile (ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c.) ed idoneo quindi a fondare la legittimazione delle organizzazioni sindacali a costituirsi in giudizio; si tratta, in altri termini - per citare proprio le espressioni adoperate dalla citata pronuncia della Suprema Corte (n. 12738/2008), di un danno “*immediato e diretto*” sofferto dal sindacato, “*concretizzatosi nella lesione del prestigio e della credibilità dello stesso, derivante dalla*

vanificazione del perseguimento e della realizzazione dei fini istituzionali propri di tale organismo collettivo, quali la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori”.

Se quindi le costituzioni di parte civile dei due organismi sindacali territoriali vanno ritenute pienamente ammissibili, a differenti conclusioni deve invece addivenirsi per quanto attiene alle ulteriori costituzioni di parte civile degli altri enti collettivi.

Quanto alla costituzione dell'Associazione “12 giugno”, corretto appare infatti il (duplice) rilievo difensivo secondo cui essa risulta costituitasi soltanto in data 02.01.2007, dunque in epoca successiva alla verifica dei fatti per cui si procede; sicché, per un verso, essa non può ritenersi abilitata a far valere in proprio alcun diritto soggettivo asseritamente leso, in rapporto a fatti verificatisi allorquando la detta associazione era del tutto inesistente, mentre, per altro verso, essa non può neppure ritenersi abilitata ad intervenire nel giudizio ex art. 91 c.p.p. e ad esercitare i relativi diritti e facoltà, mancando (vista la data di costituzione del sodalizio) un riconoscimento “*anteriore alla commissione del fatto per cui si procede*”.

Infine, per quanto attiene alle due associazioni ambientaliste “A.N.P.A.N.A.” (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura e Ambiente) e “L.I.D.A.” (Lega Italiana dei Diritti dell'Animale), è sufficiente osservare che tutta la giurisprudenza citata dai relativi difensori a sostegno dell'ammissibilità della costituzione appare, allo stato, inconfidente, attenendo alla tematica dei reati ambientali, laddove nel caso di specie non si procede per reati contro l'ambiente bensì esclusivamente per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose e per reati connessi in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro; sicché, al momento e allo stato degli elementi disponibili, tali costituzioni non possono essere ritenute ammissibili.

P.Q.M.

dichiara l'esclusione delle seguenti parti civili costituite:

- QUARATO Francesca, CAMERINO Maria Maddalena, CAMERINO Arturo e CAMERINO Stefano (quali **eredi di CAMERINO Ettore**);
- CAPPUCCI Maria Domenica, CAPOZZA Ciro, CAPOZZA Graziella, CAPOZZA Simona, CAPOZZA Antonella (quali **eredi di CAPOZZA Francesco**);
- RUGGIERI Cosima, GIGANTE Irene, GIGANTE Vincenza e GIGANTE Nicola (quali **eredi di GIGANTE Angelo**);
- STEFANELLI Liliana, IMPERATORE Giuseppe, IMPERATORE Angela e IMPERATORE Gaetano (quali **eredi di IMPERATORE Nunzio**);
- PAGANO Antonietta, MAGALETTI Giuseppe, MAGALETTI Giovanna, MAGALETTI Silvana e MAGALETTI Ada (quali **eredi di MAGALETTI Leonardo**);
- MUOLO Giuseppina, SIMONELLI Augusto Giulio e SIMONELLI Anna (quali **eredi di SIMONELLI Domenico**);
- **Associazione “12 giugno”**;
- **“A.N.P.A.N.A.”** (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura e Ambiente);
- **“L.I.D.A.”** (Lega Italiana dei Diritti dell'Animale);

rigetta le ulteriori richieste di esclusione delle altre parti civili già costituite, e dispone procedersi oltre.

Taranto, 11 maggio 2009

Il Giudice
Dr. Pompeo CARRIERE